



COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
PROVINCIA DI AREZZO



Ordinanza n° 95 del 25/10/2024

Servizio: Ufficio Urbanistica e Ambiente
Proposta n. 106

Oggetto:

PRESENZA DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI RIFERIMENTO DI LEGIONELLA PNEUMOPHILA NEGLI IMPIANTI IDRICI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI FAELLA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

VISTA la richiesta trasmessa dall'Azienda USL Toscana sud est - Dipartimento della Prevenzione UF Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdarno, ns. prot. 20653 del 25/10/2024, di emissione di provvedimento sindacale contingibile e urgente relativo alla presenza di superamento dei limiti di riferimento di Legionella Pneumophila presso l'impianto sportivo di Faella, ubicato in via Molina n. 1, località Faella, nel comune di Castelfranco Piandiscò (AR), a seguito di esiti analitici dei campionamenti effettuati presso l'impianto idrico a servizio del campo sportivo A. Fratini, Faella;

RITENUTO

opportuno e necessario adottare un provvedimento contingibile ed urgente ai fini della tutela della salute pubblica e per l'effettuazione degli interventi indicati dall'Azienda USL Toscana sud est - Dipartimento della Prevenzione UF Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdarno;

VISTI:

-l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, il quale demanda al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
-l'art. 50 - comma 5 - del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA

Al Sig. Buset Simone nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] - C.F. [OMISSIS...] , in qualità di Presidente dell'associazione denominata "U.S. Faellese asd" con sede in Castelfranco Piandiscò (AR) via Giovanni XXIII n. 6 C.F. 90031860514, di:

1) Attuare con effetto immediato dalla presente Ordinanza tutte le misure di controllo e tutti gli interventi riportati nella nota trasmessa dall'Azienda USL Toscana sud est - Dipartimento della Prevenzione UF Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdarno, ns. prot. 20653 del 25/10/2024, e previsti dalle Linee Guida:

- la disinfezione dell'impianto secondo le corrette metodiche previste nelle "Linee Guida previste dal CSR n. 79 del 07 maggio 2015 "Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi" recepito in Regione Toscana con DGRT n. 1009 del 26/10/2015 "Recepimento dell'Accordo di conferenza Stato-Regioni sul documento recante Conferenza Stato Regioni n. 79 del 7 maggio 2015" Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi".

- decalcificazione dei depositi e degli elementi meno usurati mediante utilizzo di soluzione acida (acido sulfamico, acido acetico, ecc) e successiva disinfezione, l'immersione degli elementi deve essere effettuata per un tempo non inferiore a trenta minuti, in acqua contenente almeno 50mg /L di cloro libero;

- la revisione della valutazione del rischio al fine di identificare le necessarie ulteriori misure correttive.

-nelle more della risoluzione dell'inconveniente igienico sanitario è vietato qualsiasi uso dell'impianto idrico a servizio del campo sportivo ad eccezione dell'esecuzione delle misure finalizzate al contenimento e alla gestione del rischio mediante utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuali.

2) Dell'avvenuto ripristino dei requisiti ne dovrà essere data comunicazione ufficiale all'Azienda USL Toscana sud est - Dipartimento della Prevenzione UF Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdarno per la verifica di competenza e al Comune di Castelfranco Piandiscò.

AVVERTE

Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 60 giorni.

Che, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da norme speciali, la mancata ottemperanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 c.p. ed all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. n.267/2000 e all'art. 17 della L. n.689/1981.

Che in caso di inottemperanza dei soggetti preposti, il Comune procederà, ai sensi della normativa vigente, agli adempimenti previsti per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie dell'impianto sportivo.

L'ufficio Ambiente e l'ufficio LL.PP. sono incaricati ciascuno per le proprie competenze, della verifica dell'attuazione della presente Ordinanza.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata:

- al Sig. Buset Simone - C.F. [OMISSIS...] , in qualità di Presidente dell'associazione sportiva denominata "U.S. Faellese asd"

La trasmissione della presente Ordinanza:

-al Comando di Polizia Municipale, presso sede;

-al locale Comando dei Carabinieri, Stazione Carabinieri di Castelfranco di Sopra, Via Vittorio veneto n. 61, 52026 – Castelfranco Piandiscò, PEC: tar22025@pec.carabinieri.it;

- al Prefetto di Arezzo, P.zza Poggio del Sole n. 1, 52100 – Arezzo (AR), PEC: protocollo.prefar@pec.interno.it;
- all’Azienda USL Toscana sud est - Dipartimento della Prevenzione UF Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdarno
- al Segretario Comunale
- al Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente
- al Settore Lavori Pubblici

Oggetto: **PRESENZA DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI RIFERIMENTO DI LEGIONELLA PNEUMOPHILA NEGLI IMPIANTI IDRICI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI FAELLA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA**

Li, 25/10/2024

**Il Sindaco
Rossi Michele / ArubaPEC S.p.A.**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.
